

**REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
(DEL. C.C. N. 45 DEL 06/08/2008)**

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale, promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statuari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

ARTICOLO 2

ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

1. Ai fini di individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, oltre che di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito un apposito Albo Comunale.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo tutte le organizzazioni associative esistenti nel territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all'articolo 1 e la cui attività non ha come scopo la divisione di utili fra gli associati.
3. Si considerano associazioni ai fini di questo regolamento quelle operanti ai sensi della legge 266/1991; 383/2000; L.R.T. 36/1990; D.Lgs 460/1997
4. Tali organizzazioni associative devono avere sede legale nel comune, oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente riconosciuta dagli organi statuari. L'articolazione territoriale è riconosciuta come associazione operante sul territorio anche se aderisce, con atto formale, ad un livello provinciale, regionale o nazionale.

ARTICOLO 3

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Organizzazioni Associate è presentata all'Amministrazione Comunale dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto
 - b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali
 - c) indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre associazioni e di quelle aderenti nonché dell'ambito di intervento dell'associazione ai fini della determinazione della partecipazione della stessa agli organismi di cui all'articolo 22 dello Statuto Comunale
 - d) relazione sull'attività svolte negli ultimi due anni. Se di recente formazione il programma dell'attività previste per il biennio successivo all'avvenuta iscrizione

2) Il Responsabile della Segreteria del Sindaco, o suo delegato, accertati i requisiti di cui al presente regolamento, provvede con propria determinazione all'iscrizione all'Albo dell'associazione che ne ha avanzato richiesta, dandone comunicazione al legale rappresentante.

3) Ogni anno dal 1° gennaio al 28 febbraio potranno iscriversi all'albo quelle associazioni che non si sono ancora iscritte o che si sono costituite dopo la sua istituzione .

ARTICOLO 4

VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1) Ogni modifica dello statuto e ogni modifiche delle cariche sociali delle associazioni iscritte all'albo deve essere comunicata al Comune entro tre mesi dall'avvenuta variazione.

2) In ogni momento Il Responsabile della Segreteria del Sindaco, o suo delegato, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

3) La perdita di tali requisiti, comporta la cancellazione dall'Albo che viene disposta con determinazione del dirigente preposto.

4) Il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ambito dell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo.

ARTICOLO 5

INTERVENTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

In relazione alle finalità di cui all'articolo 1 il Comune favorisce le attività delle associazioni anche tramite:

- l'assistenza tecnica e progettuale
- la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, mediante stipula di apposite convenzioni secondo le modalità e le procedure di cui all'apposito regolamento.
- il sostegno a progetti specifici di attività
- la messa a disposizione di impianti o attrezzature pubbliche secondo le norme regolamentari previste, per iniziative rivolte anche ai soli associati ma con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata

ARTICOLO 6

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

In attuazione di quanto stabilito all'articolo 22 primo comma dello Statuto Comunale, il Comune garantisce alle associazioni iscritte all'albo, l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo nonché, a richiesta di queste, su tutte le materie di interesse generale del comune.

ARTICOLO 7

PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE TERRITORIALI E TEMATICHE

Un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni associative iscritte all'albo comunale partecipa alle consulte territoriali e tematiche di cui all'articolo 22 dello statuto comunale secondo le modalità stabilite dall'apposita regolamentazione che ne detta il funzionamento e i compiti.

Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle Consulte tematiche si tiene presente l'ambito di intervento indicato da ciascuna organizzazione all'atto della sua iscrizione all'Albo.

Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle consulte territoriali si tiene presente la località in cui l'organizzazione ha sede oppure dove svolge prevalentemente la propria attività.

In presenza di organizzazioni associative iscritte all'albo che operano sull'intero territorio comunale possono essere prese in considerazione, ai fini di cui al precedente comma 3, le loro articolazioni territoriali a livello di singole frazioni anche se non formalizzate.

Ciò deve risultare da apposita attestazione del legale rappresentante dell'organizzazione stessa in cui sia precisata la consistenza associativa inerente l'ambito territoriale della consulta.

Unitamente a tale attestazione, deve essere presentata annualmente all'Amministrazione Comunale apposita relazione circa l'attività che ogni organizzazione operante sull'intero territorio comunale intende svolgere nell'ambito territoriale di pertinenza della Consulta.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, deve essere trasmessa una relazione consuntiva sull'attività effettivamente svolta, nel corso del precedente anno, dalle organizzazioni di cui sopra.

Il Dirigente competente può verificare la veridicità dell'attestazione e relazioni presentate e provvedere, con proprio atto, all'esclusione della Consulta dalle organizzazioni associative che non abbiano effettivamente svolto l'attività indicata.

Le associazioni iscritte all'albo ed operanti a livello comunale, che si avvalgono della possibilità di partecipazione prevista dal comma 4 del presente articolo, non possono comunque essere rappresentate da più di una persona per ogni consulta territoriale.

ARTICOLO 8

NORMA TRANSITORIA

Una volta divenuto esecutivo il presente regolamento, il Sindaco provvede a darne informazione a tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale mediante:

- affissione di un apposito manifesto informativo;
- invio o consegna tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di copia del regolamento stesso alla associazioni la cui esistenza sia già a conoscenza degli Uffici comunali.

Trascorsi 60 giorni dalla data di affissione del manifesto di cui al comma precedente, le organizzazioni associative che non avranno presentato domanda di iscrizione all'Albo, non potranno beneficiare degli interventi comunali di cui all'articolo 5, né partecipare alle Consulte di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

La prima riunione è convocata dal Sindaco o da suo delegato entro 60 giorni dalla data di affissione del manifesto di cui al comma 1.

Entro tre mesi dalla prima riunione deve essere approvato il regolamento per il funzionamento della consulta stessa.

In assenza del regolamento la consulta è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.